

PROPOSTA DI LEGGE N. 42

<<Legge regionale sui Contratti di Fiume per gli interventi nei territori d'acqua>>

presentata dai consiglieri Honsell, Celotti, Massolino, Putto, Pellegrino, Capozzi

il 19 febbraio 2025

“Non si gestiscono il suolo e le acque ma si gestiscono gli interventi che gli attori realizzano sul territorio”

ALEX DOURO JEANNI

Premessa

Il Contratto di Fiume (CdF) è un protocollo giuridico per la rigenerazione ambientale del bacino idrografico di un corpo idrico.

Secondo la definizione data dal Secondo World Water Forum (L'Aja, Olanda - marzo 2000), il CdF permette di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un corpo idrico.

Il CdF riguarda tutti i corpi idrici, ossia tutti i fiumi, i torrenti, i canali, i sistemi fluviali, le foci dei fiumi, le acque di transizione e di falda, le risorgive, le lagune, i sistemi lagunari, le aree umide, le riviere, le coste, i laghi.

I CdF avviano processi partecipativi dal basso e devono essere coerenti con il contesto territoriale, ambientale, sociale, economico e amministrativo in cui si inseriscono e con gli obiettivi di norme, programmi, piani o altri strumenti vigenti su quel territorio. I soggetti aderenti al CdF definiscono un Programma d'Azione condiviso e si impegnano ad attuarlo attraverso la sottoscrizione di un Atto di Impegno.

Con i CdF si perseguono i seguenti obiettivi: promozione della partecipazione; sostenibilità della *governance*; riqualificazione ambientale; valorizzazione del paesaggio; riduzione del rischio idrogeologico; miglioramento della qualità di vita; continuità del corpo idrico; realizzazione di infrastrutture verdi; sviluppo delle potenzialità economiche (agricoltura, reti ciclabili, turismo dolce, intermodalità, ecc); incremento della consapevolezza dei soggetti a tutelare i corpi idrici; ecc.

La metodologia dei CdF è innovativa per diversi motivi, ma ce n'è uno in particolare: nelle varie fasi partecipano sia le istituzioni pubbliche sia i privati (cittadini, associazioni, comitati, imprese, ecc.). A tutti viene riconosciuta pari dignità. Sono tutti portatori d'interesse. Senza i privati non si attiva un processo di “programmazione negoziata e partecipata”.

Il CdF non è un progetto, semmai ha il valore di un “piano processo” che si sviluppa nello spazio e nel tempo con un'ampia mobilitazione degli attori locali.

La legislazione europea sui CdF

Nel 2000 i CdF emergono in Europa in un contesto della legislazione europea sul tema ambientale nel quale si individua tra le principali la Direttiva 2000/60/CE, cd. Direttiva quadro sulle acque. Questa Direttiva ha introdotto il principio della programmazione a livello di bacino idrografico quale base ideale per la tutela delle risorse idriche, privilegiando in questo modo il criterio dell'unità dell'ecosistema rispetto a quello dell'unità amministrativa. Tutte le acque superficiali e sotterranee connesse dal punto di vista idromorfologico sono così unificate attraverso il Piano di gestione del bacino idrografico. L'aspetto di questa Direttiva, che è fondamentale per i CdF, è il fatto che prevede esplicitamente il coinvolgimento del pubblico e del privato: dispone infatti che gli Stati debbano promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di gestione dei bacini idrografici. La Commissione europea ha anche emanato delle linee guida sulla partecipazione, definendo in maniera inclusiva i soggetti che possono essere coinvolti nella consultazione come “qualsiasi persona, gruppo o organizzazione con un interesse o una partecipazione in una questione, sia perché ne saranno direttamente interessati sia perché potrebbero avere una qualche influenza sul suo esito”.

Infine, con la Direttiva 2007/60/CE, cd. Direttiva Alluvioni, si affronta la questione del rischio idrogeologico derivante dalle alluvioni, rischio che è influenzato dalle attività antropiche legate allo sviluppo e alla crescita demografica, nonché dal cambiamento climatico.

La legislazione nazionale sui CdF

Con il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Testo Unico Ambientale", nella Terza parte (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) si prende in considerazione l'integrazione tra la difesa del suolo e la tutela delle acque. Solo con la Legge n. 221 del 2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" si introduce nel "Testo Unico Ambientale" del 2006, nella Terza parte, dopo l'articolo 68, l'articolo 68 bis che disciplina i CdF, così definendoli: *"I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree"*. Con questa definizione l'interesse dei CdF si rivolge non soltanto ai corpi idrici ma anche agli areali che li comprendono, ossia al territorio di cui fanno parte dal momento che la norma di legge persegue *"la valorizzazione dei territori"* nonché lo *"sviluppo locale di tali aree"*.

Essendo i CdF riconosciuti come strumenti di programmazione negoziata, oltre che strategica, trova applicazione nei loro confronti la Legge 662 del 1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che all'articolo 2, comma 203, stabilisce che *"Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi"*. Tali accordi sono definiti dalla lettera a) dello stesso comma 203 che individua lo strumento della *"Programmazione negoziata"*, come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti a un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza.

La programmazione negoziata è uno strumento di attuazione della pianificazione strategica nella logica di una *governance* multilivello, cioè relativa alle modalità di rapporto che la Regione instaura con i territori, ossia con le Istituzioni e gli Enti pubblici locali, la società civile, il mondo produttivo, come pure a livello sovraregionale con le istituzioni nazionali ed europee, nel pieno rispetto dei cinque principi base della *governance*: apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia, coerenza.

Il CdF, quale Accordo di Programmazione strategica e negoziata, prende avvio, forma e sostanza, alla fine delle attività propedeutiche, con la sottoscrizione dell'Atto di Impegno del Contratto.

Nel 2007 è nato il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume come gruppo di lavoro del Coordinamento Agenda 21 Locale, con l'obiettivo di creare una *community* in grado di scambiare esperienze e promuovere i CdF in Italia. Nel 2010 il Tavolo Nazionale emana la Carta Nazionale dei Contratti dei Fiume (Quinto Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, Milano, 2010). La Carta Nazionale identifica i CdF *"come processi di programmazione negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici"*.

Nel 2015, il Decimo Tavolo Nazionale tenutosi a Milano il 15 e il 16 ottobre, con il coordinamento del Ministero dell'Ambiente e di ISPRA, produce un Documento di indirizzo per i CdF contenente *"Definizioni e requisiti qualitativi di base"*. Il Documento definisce i CdF quali *"strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale [...] Rientrano in questa definizione anche i contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda,*

qualora gli strumenti sopra descritti vengano utilizzati ponendo l'attenzione a categorie di corpo idrico diverse dal fiume".

Nel 2018, con D.M. n. 77 del 8 marzo 2018, venne istituito ufficialmente presso il Ministero dell'Ambiente l'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume con lo scopo di monitorare, coordinare e seguire la diffusione ed evoluzione dei processi di CdF sul territorio italiano, mettere in connessione le varie esperienze, fornire un punto di riferimento nazionale e svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione della loro applicazione.

La legislazione delle Regioni italiane sui CdF

I primi CdF vennero realizzati in Lombardia e in Piemonte all'inizio del 2000. Relativamente alla Regione Lombardia si legge che *"Il Contratto di Fiume contribuisce a raggiungere gli obiettivi delle Direttive Europee sulle Acque (2000/60/CE) e sulle Alluvioni (2007/60/CE) supportando e promuovendo politiche e iniziative volte a consolidare comunità fluviali resilienti, riparando e mitigando, almeno in parte, le pressioni dovute a decenni di urbanizzazione sregolata"*. I CdF della Regione Piemonte, come peraltro quelli della Lombardia, vedono un ruolo preminente dell'Ente regionale nell'indirizzo e avvio dei processi. Importante è la configurazione che viene riconosciuta ai CdF attraverso la partecipazione. Tali Contratti possono essere attivati sia su proposta della Regione Piemonte, sia su istanze provenienti dal territorio.

A oggi tutte le 20 Regioni italiane hanno affrontato la tematica dei CdF con percorsi i più vari, tutti differenti tra loro. Le Regioni del Centro e del Sud, da alcuni anni a questa parte, hanno dedicato molta attenzione ai CdF incentivando gli stessi attraverso la promozione delle attività di formazione, come *conditio sine qua non*.

La Regione Lazio ha riconosciuto ai CdF un ruolo strategico e ha creato nel 2018 un apposito Ufficio di scopo denominato "Piccoli Comuni e Contratti di Fiume" nell'ambito della Presidenza della Regione Lazio per supportare la valorizzazione dei territori d'acqua mediante lo strumento dei CdF. La Regione Lazio pertanto attiva e coordina tutte le iniziative volte al coinvolgimento degli enti regionali pubblici e privati, delle associazioni di categoria e dei diversi portatori di interesse presenti sul territorio al fine di favorire l'utilizzo dei CdF. Nel contempo ha promosso l'iniziativa *"Contratti di Fiume delle Bambine e dei Bambini, delle Ragazze e dei Ragazzi"* che si svolge con edizioni annuali attraverso l'Ufficio di Scopo Contratti di Fiume e che coinvolge con decine di progetti alcune migliaia di giovani in tutto il territorio regionale.

Per quanto riguarda il numero dei CdF attivi o in fase di attivazione nelle Regioni italiane, il primo posto spetta alla Lombardia assieme all'Abruzzo con 22 CdF. Segue l'Emilia-Romagna con 20, la Regione Lazio con 18, la Calabria con 17, la Sicilia con 16, il Veneto con 14, per poi concludere, tralasciando alcune Regioni, con il Friuli Venezia Giulia con 7, Umbria con 4 fino alla Liguria con 2 e il Trentino Alto Adige con 1.

I CdF in Regione FVG

La Regione FVG nel corso del 2015 ha introdotto i Contratti di Fiume con un articolo di legge che definisce e struttura per linee generali il processo di programmazione negoziata e partecipata dei Contratti di Fiume. I Contratti di Fiume sono stati recepiti dalla Regione FVG con l'articolo 12 della Legge regionale n.

11 del 29 aprile 2015 concernente “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”¹.

Nel 2016, la Regione FVG aderisce alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume.

In seguito, dopo la sottoscrizione del Documento d’Intenti da parte del CdF Natisone, viene sottoscritto in data 26 giugno 2017 il Documento d’Intenti del CdF Roiello di Pradamano. Successivamente, il CdF Roiello di Pradamano, con l’Atto di Impegno del 10 novembre 2022, sarà il primo CdF a essere sottoscritto nella regione FVG.

Nello stesso anno 2017, la Regione FVG entra a far parte della Consulta delle Istituzioni dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume.

Nel 2018, la Regione diventa Membro permanente dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume.

Nel 2019, la Regione pubblica l’Atlante degli Obiettivi sui Contratti di Fiume.

Nel 2021, con una Delibera della Giunta Regionale, viene avviata una collaborazione tra la Regione FVG e l’Università degli Studi di Udine. Questa collaborazione è finalizzata alla costituzione del Tavolo regionale dei Contratti di Fiume, con il compito di creare il forum principale di confronto per le esperienze in corso dei CdF nel territorio del FVG.

Nel corso del 2024, la Regione FVG decide di aderire alla Piattaforma nazionale dei Contratti di Fiume.

Sempre nel corso del 2024, in data 13 novembre, nell’ambito della Campagna nazionale delle “Donne dell’acqua” si è tenuto a Corno di Rosazzo un eccellente evento, ospite il Comune, su impostazione del Tavolo Nazionale dei CdF e in collaborazione con il Tavolo regionale dei CdF. L’incontro ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Coordinatore Nazionale del Tavolo e della Coordinatrice nazionale della Campagna. I lavori hanno messo in evidenza le capacità delle donne dell’acqua del FVG e il determinante ruolo che svolgono nei Contratti di Fiume in atto nella regione. È stato posto in grande evidenza l’aspetto della “democrazia partecipativa” dei Contratti di Fiume che “mettono al centro le persone che vivono nei territori d’acqua”.

La Regione FVG, avendo competenza primaria in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque, ha il compito di promuovere e regolamentare i Contratti di Fiume come strumento fondamentale per la gestione sostenibile delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori. Tuttavia l’attuale formulazione dell’articolo 12 della Legge Regionale 29 aprile 2015, n. 11 “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque” non solo non valorizza adeguatamente il ruolo primario della Regione

¹ Articolo 12 (Contratti di fiume)

1. I Comuni e i Consorzi di bonifica, il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico, d’intesa con la Regione, possono istituire i contratti di fiume mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

2. Il contratto di fiume è un processo di programmazione negoziata e partecipata basato sull’adesione volontaria e finalizzato ad attuare la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dei sistemi fluviali, coordinandone l’azione di pianificazione dell’uso, della tutela e della valorizzazione dei corsi d’acqua, coerente con le peculiarità e le potenzialità del territorio sotteso, nonché con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.

3. Il processo di programmazione negoziata e partecipata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:

- a) costruzione della rete di attori coinvolti;
- b) definizione di regole e strumenti condivisi;
- c) rappresentazione del territorio allo stato attuale;
- d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale;
- e) progettazione delle strategie e delle azioni;
- f) valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse;
- g) formalizzazione del contratto di fiume;
- h) attuazione delle strategie e delle azioni;
- i) monitoraggio dell’efficacia del processo e dei risultati ottenuti;
- j) eventuale revisione del processo.

nei confronti dei CdF ma nemmeno esaurisce le finalità che hanno i CdF.

La proposta di legge qui presentata prevede di fatto l'abrogazione dell'articolo in questione e la redazione di una legge più organica, con norme più coerenti e aderenti alle finalità dei CdF, chiarendo anche la modalità complessiva di *governance* dell'istituto del CdF. Attualmente, il comma 1 dell'articolo 12 attribuisce ai Comuni e ai Consorzi di bonifica la facoltà di istituire i CdF d'intesa con la Regione, relegando quest'ultima a un ruolo secondario. Inoltre, il comma 2 limita le finalità dei Contratti di Fiume, escludendo esplicitamente la valorizzazione dei territori fluviali e lo sviluppo locale delle aree interessate, aspetti fondamentali secondo il dettato legislativo nazionale. Inoltre, le regole della *governance* del processo non vengono definite adeguatamente. Infine, il comma 3 risulta ormai superfluo, trattando materie già definite a livello nazionale e recepite dalla Regione con vari strumenti, tra cui l'Atlante degli Obiettivi per la diffusione dei CdF in FVG.

La Proposta di Legge è finalizzata a rendere protagonista la Regione in merito ai CdF, a rendere concreta ed efficace l'azione della Regione e a garantire un coinvolgimento attivo dei soggetti interessati - la Regione FVG, i Comuni, la società civile, il mondo imprenditoriale - nella gestione dei CdF, favorendo così lo sviluppo sostenibile delle risorse idriche e dei territori d'acqua.

La Proposta di Legge regionale sui CdF si compone di nove articoli.

L'**articolo 1** stabilisce i principi fondamentali e gli obiettivi della legge, evidenziando l'importanza della partecipazione trasparente e della tutela ambientale attraverso i Contratti di Fiume.

L'**articolo 2** definisce nello specifico i territori d'acqua regionali interessati dai Contratti di Fiume, includendo fiumi, torrenti, laghi, lagune, coste e altri corpi idrici.

L'**articolo 3** descrive il processo partecipativo e negoziato che coinvolge soggetti pubblici e privati nella pianificazione e nell'attuazione delle azioni mirate alla tutela e valorizzazione dei corpi idrici e dei territori d'acqua.

L'**articolo 4** sottolinea l'importanza della democrazia partecipativa e della *governance* multilivello, specificando i ruoli e le responsabilità degli enti coinvolti nel processo dei Contratti di Fiume a livello di bacino e sottobacino idrografico.

L'**articolo 5** dettaglia i compiti della Regione Friuli Venezia Giulia nel promuovere, soprattutto attraverso la formazione, e regolamentare i Contratti di Fiume, in particolare assicurando un coinvolgimento attivo degli Enti Locali, della società civile e del mondo produttivo e reperendo le apposite risorse finanziarie.

L'**articolo 6** prevede la creazione di un Ufficio di scopo all'interno dell'amministrazione regionale per supportare e coordinare le iniziative legate ai Contratti di Fiume.

L'**articolo 7** elenca le disposizioni abrogate dalla nuova legge e altre misure necessarie per la sua attuazione.

L'**articolo 8** definisce le disposizioni finanziarie necessarie per l'attuazione della legge.

L'**articolo 9** specifica la data di entrata in vigore della legge.

HONSELL
CELOTTI
MASSOLINO
PUTTO
PELLEGRINO
CAPOZZI

PROPOSTA DI LEGGE N. 42

<<Legge regionale sui Contratti di Fiume per gli interventi nei territori d'acqua>>

INDICE

- Art. 1 - *(Principi e finalità)*
- Art. 2 - *(Ambito d'applicazione)*
- Art. 3 - *(Processo di programmazione strategica negoziata)*
- Art. 4 - *(Democrazia partecipativa e governance dei Contratti di Fiume)*
- Art. 5 - *(Funzioni e compiti della Regione)*
- Art. 6 - *(Istituzione di un Ufficio di scopo Contratti di Fiume)*
- Art. 7 - *(Abrogazioni e altre disposizioni)*
- Art. 8 - *(Norma finanziaria)*
- Art. 9 - *(Entrata in vigore)*

PROPOSTA DI LEGGE N. 42

<<Legge regionale sui Contratti di Fiume per gli interventi nei territori d'acqua>>

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di difesa del suolo, di utilizzazione delle acque e di bonifica, riconosce, promuove, diffonde e sostiene i Contratti di Fiume in attuazione dei principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. I Contratti di Fiume si basano sui principi della democrazia partecipativa e della governance partecipativa multilivello, rappresentano un processo innovativo per l'azione e gli interventi nei territori d'acqua.

2. La Regione individua appositi strumenti diretti a garantire una diffusione ampia ed efficace dei Contratti di Fiume nei territori d'acqua regionali, favorendo la governance partecipativa tra istituzioni, enti pubblici, società civile e mondo produttivo.

3. Per garantire la coerenza e la sostenibilità delle azioni dei Contratti di Fiume, la Regione adotta i principi stabiliti dall'articolo 2, comma 203, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dall'articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2

(Ambito d'applicazione)

1. I Contratti di Fiume riguardano i territori d'acqua regionali relativi a:

- a) fiumi, foci dei fiumi, sistemi fluviali, torrenti e canali;
- b) acque di transizione e di falda, corpi idrici sotterranei, risorgive, lagune, sistemi lagunari e aree umide;
- c) riviere, coste, marine costiere e laghi.

Art. 3

(Processo di programmazione strategica negoziata)

1. I Contratti di Fiume coinvolgono soggetti pubblici e soggetti privati della società civile e delle categorie professionali ed economiche.

2. I Contratti di Fiume costituiscono un processo di programmazione strategica negoziata e partecipata, basato sull'adesione volontaria, che concorre alla definizione e all'attuazione della pianificazione di distretto a scala di bacino e sottobacino idrografico, che persegue la tutela, la corretta gestione e la valorizzazione dei corpi idrici insieme alla valorizzazione dei territori d'acqua e del paesaggio, alla riqualificazione ambientale unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo sostenibile locale di tali aree, in un'ottica multilivello.

3. I Contratti di Fiume mirano in particolare all'attuazione di interventi volti a garantire la sicurezza idraulica, la bonifica, la qualità delle acque, la riqualificazione ambientale, la valorizzazione del

PROPOSTA DI LEGGE N. 42

<<Legge regionale sui Contratti di Fiume per gli interventi nei territori d'acqua>>

paesaggio e lo sviluppo dei territori d'acqua.

Art. 4

(Democrazia partecipativa e governance dei Contratti di Fiume)

1. La Regione attua la democrazia partecipativa garantendo la partecipazione e la pari dignità ai portatori di interesse, pubblici e privati, nei Contratti di Fiume e un'efficace ed efficiente governance partecipativa multilivello nell'adattamento dei Contratti di Fiume a scala di bacino e al sottobacino idrografico ai fini della salvaguardia delle risorse idriche e della rigenerazione dei territori d'acqua.

Art. 5

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione:

- a) promuove i Contratti di Fiume, anche in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (ONCdF), indirizzando la formazione ai soggetti pubblici;
- b) armonizza l'attuazione e lo sviluppo dei Contratti di Fiume in coerenza con gli indirizzi nazionali e verifica il raggiungimento di obiettivi e risultati;
- c) attiva le proprie iniziative al fine di promuovere il coinvolgimento delle Direzioni centrali regionali, dei Comuni, delle Comunità e degli Enti pubblici nell'applicazione dei Contratti di Fiume;
- d) rende partecipe la società civile, le associazioni, le categorie professionali nello sviluppo di una visione integrata dei territori d'acqua;
- e) coinvolge il mondo produttivo, direttamente o attraverso le categorie economiche e le organizzazioni imprenditoriali;
- f) partecipa in modo attivo e responsabile a tutte le fasi del processo dei Contratti di Fiume;
- g) contribuisce allo sviluppo locale dei territori d'acqua interessati dai Contratti di Fiume;
- h) sostiene le attività dei soggetti promotori e capofila dei Contratti di Fiume nonché dei programmi d'azione dei Contratti di Fiume.

Art. 6

(Istituzione di un Ufficio di scopo Contratti di Fiume)

1. Al fine di promuovere e dare attuazione concreta ed efficace ai Contratti di Fiume, la Regione istituisce un "Ufficio di scopo Contratti di Fiume". Esso fa riferimento al Presidente della Regione e alla Giunta regionale e ha la funzione di:

PROPOSTA DI LEGGE N. 42

<<Legge regionale sui Contratti di Fiume per gli interventi nei territori d'acqua>>

- a) svolgere i compiti assegnati dall'articolo 5 alla Regione;
 - b) coordinare le iniziative volte al coinvolgimento degli enti pubblici, della società civile, delle associazioni di categoria, delle diverse realtà economiche e dei diversi portatori di interesse presenti sui territori d'acqua;
 - c) armonizzare gli approcci istituzionali ai Contratti di Fiume tra le varie strutture regionali coinvolte nella gestione delle risorse idriche e nella valorizzazione del territorio del bacino e sottobacino idrografico di riferimento, nonché tra i soggetti pubblici interessati ai Contratti di Fiume;
 - d) coinvolgere attivamente le scuole e la popolazione scolastica nella divulgazione e nella promozione dei Contratti di Fiume.
2. L'Ufficio di Scopo Contratti di Fiume si compone di un responsabile e di un numero adeguato di dipendenti con specifiche qualifiche, competenze e conoscenze nel settore.
 3. I dipendenti dell'Ufficio operano in stretta collaborazione con le varie strutture regionali competenti, assicurando un coordinamento multilivello delle attività e la massima efficacia nell'attuazione dei Contratti di Fiume sul territorio della regione.

Art. 7

(Abrogazioni e altre disposizioni)

1. L'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è abrogato.
2. La presente legge si applica anche ai Contratti di Fiume già in precedenza stipulati.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sulla Missione n. -- (--) - Programma n. -- (--) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/NI).
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, per l'anno 2025 dal capitolo 970090 e per gli anni 2026 e 2027 dal capitolo 70007.
3. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. -- (-) - Programma n. -- (--) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

PROPOSTA DI LEGGE N. 42

<<Legge regionale sui Contratti di Fiume per gli interventi nei territori d'acqua>>

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, per l'anno 2025 dal capitolo 970094 e per l'anno 2026 dal capitolo 70007.

5. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di 1.650.000 euro, suddivisa in ragione di 550.000 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sulla Missione n. -- (--) - Programma n. -- (--) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/NI).

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, per l'anno 2025 dal capitolo 970090 e per gli anni 2026 e 2027 dal capitolo 70007.

7. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di 840.000 euro, suddivisa in ragione di 280.000 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sulla Missione n. -- (--) - Programma n. -- (--) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (S/NI).

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, per l'anno 2025 dal capitolo 970090 e per gli anni 2026 e 2027 dal capitolo 70007.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

PROPOSTA DI LEGGE N. 42

<<Legge regionale sui Contratti di Fiume per gli interventi nei territori d'acqua>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo del comma 203 dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

Art. 2

(Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo)

- Omissis -

203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze

PROPOSTA DI LEGGE N. 42

<<Legge regionale sui Contratti di Fiume per gli interventi nei territori d'acqua>>

di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.

L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) (ABROGATA)

f) (ABROGATA)

- Omissis -

- Il testo dall'articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il seguente:

Art. 68 bis
(Contratti di fiume)

1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

PROPOSTA DI LEGGE N. 42

<<Legge regionale sui Contratti di Fiume per gli interventi nei territori d'acqua>>

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

**[Art. 12
(Contratti di fiume, di lago, di laguna e di costa)**

1. I Comuni e i Consorzi di bonifica, il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire i contratti di fiume, di lago, di laguna e di costa mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

2. Il contratto di fiume, di lago, di laguna e di costa è un processo di programmazione negoziata e partecipata basato sull'adesione volontaria e finalizzato ad attuare la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dei bacini idrografici, coordinandone l'azione di pianificazione dell'uso, della tutela e della valorizzazione dei corsi d'acqua, dei laghi, delle lagune e degli ambiti costieri, coerente con le peculiarità e le potenzialità del territorio sotteso, nonché con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.

3. Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:

a) costruzione della rete di attori coinvolti;

b) definizione di regole e strumenti condivisi;

c) rappresentazione del territorio allo stato attuale;

d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale;

e) progettazione delle strategie e delle azioni;

f) valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse;

g) formalizzazione del contratto di fiume, di lago, di laguna e di costa;

h) attuazione delle strategie e delle azioni;

i) monitoraggio dell'efficacia del processo e dei risultati ottenuti;

j) eventuale revisione del processo.]